



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Ingiunzione fiscale per multa: motivi di ricorso

Autore: Consulenze | 02/11/2019



***Ho ricevuto un'ingiunzione di pagamento dal Comune per una multa del 2015. Quali possono essere i motivi di impugnazione?***

Il Comune ha adottato lo strumento dell'**ingiunzione fiscale** ai sensi del RD n. 639/1910 ammessa anche per la riscossione di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, alla quale si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni previste nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per la riscossione delle imposte dirette.

Dal punto di vista formale, l'atto è esente da vizi, in quanto sono contenuti tutti gli **elementi essenziali** dell'ingiunzione: gli estremi identificativi del verbale di multa, gli importi addebitati con specificazione del titolo, le avvertenze al contribuente per l'eventuale esercizio del diritto di difesa, l'indicazione del responsabile del procedimento e la firma con indicazione a stampa del nominativo (ammessa, in luogo della firma autografa, per alcuni atti amministrativi e fiscali).

Con specifico riguardo ai potenziali motivi di opposizione, si ritiene che l'unico vizio eccezionale potrebbe essere quello relativo alla **mancata comunicazione**, almeno 120 giorni prima, delle somme iscritte a ruolo inferiori a mille euro. Ai sensi del comma 544 dell' art. 1 della legge 228/2012: *"In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo"*. Proprio in virtù del rinvio alle norme in materia di riscossione delle imposte dirette, deve ritenersi applicabile, anche all'ingiunzione fiscale, l'obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione a ruolo degli **importi non superiori a mille euro**.

A parere di chi scrive potrebbero, invece, trovare più difficilmente accoglimento le due eccezioni relative al termine di decadenza triennale e all'omessa allegazione del verbale di multa.

Con riguardo al **termine di decadenza**, proprio una recente pronuncia di legittimità ha ribadito, come da conforme giurisprudenza sul punto, il seguente principio di diritto: *"alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 17, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la **prescrizione quinquennale** dettata in via generale dalla L. n. 689 del 1981, articolo 28, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'articolo 209 cod. strada (Sez. 2, Ordinanza n. 10372 del 30/04/2018, Rv. 648175; Sez. 2,*

Sentenza n. 26424 del 16/12/2014, Rv. 633692; Sez. 1, Sentenza n. 5828 del 17/03/2005, Rv. 580210).

Secondo i giudici, *“l’inapplicabilità della decadenza alle ipotesi di riscossione coattiva di entrate erariali diverse dai tributi risponde ad una logica ben precisa. Tale previsione è funzionale alla fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco. Analoghe esigenze non sussistono in relazione alla riscossione di sanzioni amministrative per violazione delle norme previdenziali o del codice della strada. In questi casi, infatti, non vi è una “limitata difesa” del preteso debitore, come avviene nel procedimento di accertamento dei tributi. Al contrario, l’ordinanza-ingiunzione deve essere notificata e la stessa può essere opposta innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria già prima della formazione del ruolo da consegnare dall’agente di riscossione”* (Cass. sent. n. 28529/2018).

Quanto, invece, all’**allegazione del verbale**, un obbligo in tal senso deve escludersi se il verbale è già stato notificato correttamente al destinatario e questi, grazie agli estremi identificativi indicati nell’ingiunzione, è in grado di consultarlo. Difatti, secondo la giurisprudenza consolidata in materia di motivazione degli atti tributari e amministrativi, *“nell’ingiunzione fiscale, l’esigenza della motivazione deve ritenersi osservata anche tramite la sola indicazione della causale e dell’ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre l’ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, e per consentirgli così di opporre adeguate contestazioni, (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20513 del 22/09/2006 e Sez. U, Sentenza n. 2874 del 17/03/1998); senza che sia necessario che la motivazione sia esplicita in ogni dettaglio* (Tribunale di Roma, sent. n. 278/2019).

Con riferimento, invece, alla **maggiorazione**, manca effettivamente nell’ingiunzione, l’indicazione del criterio di calcolo e dell’aliquota applicata, con conseguente violazione dell’**obbligo di motivazione** e violazione del diritto di difesa.

Articolo tratto da una consulenza dell’**Avv. Maria Monteleone**